CAMERA DEI DEPUTATI N. 1696

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(TAMBRONI)

—

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della « Fondazione Acropoli Alpina »

Seduta del 12 novembre 1959

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con legge 5 dicembre 1941, n. 1497, fu istituita la « Fondazione Acropoli Alpina », con personalità giuridica propria e con sede in Trento, al fine di curare la manutenzione e la custodia della costruzione monumentale prevista dall'articolo 1 della stessa legge, nonché la raccolta e conservazione della documentazione storica, biografica e iconografica concernente gli alpini italiani e le loro imprese di guerra.

Per attuare tali finalità la citata legge n. 1497 del 1941, previde la concessione alla predetta Fondazione di un contributo annuo di lire 300.000, successivamente elevato a lire 500.000 con legge 10 febbraio 1953, n. 74.

Senonché, tale contributo, la cui misura, nonostante la svalutazione della moneta, non è stata, dal 1941 ad oggi, neanche raddoppiata, è assolutamente insufficiente per consentire alla Fondazione in questione di assolvere i propri compiti istituzionali.

Recentemente, poi, la Fondazione Acropoli Alpina è venuta in possesso di un immobile, costituito da un'ex caserma austriaca, situata sul Doss Trento e donato dal comune di quella città, immobile che, grazie a contributi straordinari per complessivi 30 milioni di lire elargiti dal predetto comune e dalla Regione Trentino-Alto Adige, è stato trasformato per essere adibito a Museo nazionale degli alpini.

La sistemazione e la manutenzione di tale Museo, destinato ad affiancarsi a quelli già esistenti dei carabinieri, dei granatieri di Sardegna, dei bersaglieri, della fanteria, ecc., comporta, peraltro, una spesa che non può certo essere sostenuta con il già più che esiguo contributo statale di lire 500.000 annue. Si rende, pertanto, necessario elevare, a decorrere dal corrente esercizio finanziario, la misura del contributo annuo in questione almeno ad 1 milione di lire ed a ciò provvede il presente disegno di legge.

Il maggior onere annuo di lire 500.000 sarà fronteggiato, per l'esercizio finanziario 1959-60, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 114 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore della « Fondazione Acropoli Alpina », con sede in Trento, previsto dalla legge 10 febbraio 1953, n. 74, è elevato a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60, da lire 500.000 a lire 1.000.000.

ART. 2.

Al maggior onere annuo di lire 500.000, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 114 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1959-60.

Per gli oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge negli esercizi successivi non si farà luogo ad apposite assegnazioni; pertanto agli stessi si provvederà nell'ambito dell'importo complessivo degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso esercizio 1959-60 concernenti spese per i servizi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.